



## COMUNE DI AIDOMAGGIORE PROVINCIA DI ORISTANO

[www.comuneaidomaggiore.gov.it](http://www.comuneaidomaggiore.gov.it)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| N° 08    | 14.07.2014                                                                 |
| Oggetto: | Approvazione tariffe per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TASI |

L'anno **Duemilaquattordici** addì **quattordici** del mese di **Luglio**, alle ore **21,00**, in Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **1<sup>a</sup>** convocazione, con l'intervento dei Sigg.:

| CONSIGLIERE COMUNALE |                    | Presenti | Assenti |
|----------------------|--------------------|----------|---------|
| COGNOME              | NOME               |          |         |
| 1. VIRDIS            | ADELE              | X        |         |
| 2. ARA               | GIOVANNA MARIA     | X        |         |
| 3. ARDU              | FEDERICA           |          | X       |
| 4. ATZORI            | MARIO              | X        |         |
| 5. ATZORI            | RENATO             | X        |         |
| 6. CANU              | GIUSEPPINO         |          | X       |
| 7. LICHERI           | ATTILIO            | X        |         |
| 8. NIOLA             | ANTONIO            | X        |         |
| 9. NIOLA             | GRAZIELLA LUSSORIA | X        |         |
| 10. PIRAS            | BARBARA            | X        |         |
| 11. PITZALIS         | MARIA PASQUA       | X        |         |
| 12. SERRA            | CLAUDIO QUIRICO    |          | X       |
| 13. VINCI            | ANSELMO            | X        |         |

Assegnati n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13](#), comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13](#) del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

CONSIDERATO che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di Stabilità in parola, attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, finalizzato al finanziamento delle detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro pertinenze;

VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RITENUTO opportuno stabilire l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), da applicare per l'anno 2014, nella misura base dello **zero per mille** come previsto dalla normativa in materia;

DATO ATTO che la scelta di non applicare la TASI per l'anno 2014 è stata fatta dall'Amministrazione in quanto:

1) la TASI è stata istituita, di fatto, per sostituire il mancato introito dell'abolita IMU sulle abitazioni principali, rendendo inutile la suddetta manovra e aggirando il contribuente;

2) l'introito della TASI viene incassato dai Comuni, ma di contro agli stessi viene effettuato un taglio sui trasferimenti del Fondo di Solidarietà Comunale per la quota corrispondente all'aliquota base dell'uno per mille, quindi per ottenere un effettivo introito, l'Amministrazione dovrebbe deliberare un'aliquota che peserebbe sul contribuente in maniera maggiore rispetto all'abolita IMU sulle abitazioni principali, e questo si può riassumere con l'affermazione: "di fatto la TASI applicata fino all'aliquota del 1 per mille viene introitata dallo Stato e non dal Comune";

3) Le continue variazioni sui tributi comunali mettono in difficoltà gli Uffici Tributi dei Comuni, causando ingenti spese per l'adeguamento delle procedure e dei softwares, aumentando notevolmente il carico di lavoro, e creano confusione ai contribuenti, già stremati dall'eccessiva tassazione generale;

4) L'Amministrazione Comunale, considerata l'eccessiva tassazione sui contribuenti, sceglie di perdere l'introito della TASI, e ridurre le spese pubbliche per bilanciare il taglio che sarà operato dallo Stato sul Fondo di Solidarietà Comunale (ex Trasferimenti Erariali), per alleviare il carico tributario sulla popolazione e per dare un segnale al Governo centrale, che negli ultimi anni usa i Comuni come esttori per lo Stato, con tributi "comunali" che di fatto ai Comuni creano solo spese e problemi, ed esasperano la popolazione.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto n°267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

## **DELIBERA**

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2014, come specificato in premessa;
3. DI DARE ATTO che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette aliquote sono illustrate in premessa;
4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
6. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
7. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

Con separata votazione unanime

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to Dr. Pietro Caria)

### **Parere di regolarità contabile**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, Si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile.

Aidomaggiore 09.07.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Rag. Giuseppe Flore

---

### **ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata **all'Albo Pretorio online** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 18.07.2014

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore 18.07.2014

Il Segretario Comunale  
Dr. Pietro Caria